



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III- Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico
AOO_Politiche industriali e Tutela
Struttura: DGMCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0105995 - 01/07/2015 - USCITA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
AGRIGENTO
BELLUNO
CALTANISSETTA
CAMPOBASSO
ENNA
LA SPEZIA
IMPERIA
ISERNIA
PALERMO
ROVIGO
SAVONA
TRAPANI
TREVISO
VENEZIA
LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLE
CAMERE DI COMMERCIO DI
AGRIGENTO
BELLUNO
CALTANISSETTA
CAMPOBASSO
ENNA
LA SPEZIA
IMPERIA
ISERNIA
PALERMO
ROVIGO
SAVONA
TRAPANI
TREVISO
VENEZIA
C/O CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LORO SEDI

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 – fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
dgmccvnt.div03@pec.mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



ALLA INFOCAMERE S.C.P.A.
VIA G. B. MORGAGNI, 30/H
00100 ROMA

per conoscenza

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
RAGIONERIA GEN.LE DELLO STATO
I.G.F.
00187 ROMA

Oggetto: Accorpamento tra camere di commercio - art. 1, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23-indicazioni operative

Al fine di consentire alle camere di commercio interessate dai processi di accorpamento, avviati ai sensi della normativa vigente, di adottare omogenei comportamenti, si intende dettare prime indicazioni in merito ai principali adempimenti che le medesime dovranno assolvere in prossimità della costituzione della nuova camera di commercio, la cui decorrenza, ai sensi dei decreti istitutivi delle medesime, coincide con il giorno dell'insediamento del nuovo Consiglio.

Questo Ministero si riserva, pertanto, di dettare successivamente ulteriori indicazioni in merito ad altre problematiche sulle quali sono in corso approfondimenti con altre Amministrazioni competenti.

REDAZIONE BILANCI CAMERE DI COMMERCIO ACCORPANDE

Chiusura contabile delle Camere di commercio accorpate

Si ritiene, in primo luogo, necessario evidenziare che il processo di accorpamento comporta l'"estinzione" delle camere di commercio accorpate, alla quale si accompagna la nascita della nuova camera di commercio ed il trasferimento alla medesima del patrimonio delle camere accorpate e della totalità dei rapporti giuridici che ad esse fanno capo.

Si ritiene necessario precisare, inoltre, che le problematiche sotto evidenziate sono state approfondite avendo come presupposto che la decorrenza della costituzione della nuova camera sia infrannuale; nei casi, invece, in cui tale decorrenza coincida con la chiusura dell'anno solare troveranno applicazione gli ordinari termini relativi sia alla predisposizione e approvazione dei documenti di programmazione pluriennale e annuale.

In primo luogo si intende esaminare gli aspetti contabili connessi alla chiusura contabile delle camere di commercio oggetto di accorpamento e all'approvazione dei bilanci relativi alla parte di anno nella quale le camere di commercio accorpande hanno svolto attività e, quindi, per il periodo intercorrente dal 1° gennaio al giorno antecedente alla data della costituzione della nuova camera di commercio.

Le camere di commercio oggetto di accorpamento sono tenute a predisporre una situazione contabile riferita al giorno antecedente la data di insediamento del nuovo Consiglio e



certificata dai Collegi dei Revisori delle medesime camere di commercio, da predisporre con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, ed avente lo scopo di aggiornare i saldi dei conti dell'ultimo bilancio di esercizio.

Entro 90 giorni dalla costituzione della nuova camera di commercio, e sulla base del prescritto parere del Collegio dei Revisori della medesima camera di commercio, il Consiglio della nuova camera di commercio approva i bilanci delle camere di commercio "estinte" (comprensivo di tutti i documenti previsti dal D.M. del 27 marzo 2013).

Per la chiusura del bilancio la competenza economica dei proventi e degli oneri andrà riferita alla parte dell'esercizio di attività delle camere di commercio accorpate, con l'esigenza, pertanto, di procedere all'effettuazione di tutte le operazioni di rettifica e integrazione su base infrannuale.

Nel caso specifico del diritto annuale si rende necessario chiarire che il provento relativo deve essere commisurato al valore presente nel preventivo economico di ciascuna camera di commercio accorpata e iscritto in bilancio in funzione del periodo che intercorre tra il 1° gennaio dell'esercizio di accorpamento e il giorno antecedente alla data della costituzione della nuova camera di commercio.

Il credito corrispondente al provento così determinato, è ottenuto dalla differenza tra il provento stesso e l'importo incassato alla data della nascita della nuova camera di commercio; tale credito andrà rettificato dalla quota di accantonamento al fondo svalutazione crediti determinata sulla base dell'importo iscritto a preventivo economico e in funzione del periodo che intercorre tra il 1° gennaio dell'esercizio di accorpamento e il giorno antecedente alla data della costituzione della nuova camera di commercio.

La relazione al bilancio, al fine di agevolare la stesura della relazione della performance da parte della nuova camera di commercio, potrà evidenziare per il periodo infrannuale di attività delle camere di commercio accorpate, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi strategici e operativi individuati nei piani della performance approvati dalle medesime camere di commercio.

Bilancio d'apertura nuova camera di commercio

Il bilancio d'apertura della nuova camera di commercio sarà "caricato" in contabilità dopo l'approvazione dei bilanci d'esercizio delle camere di commercio accorpate; i valori riportati saranno sempre riferiti alla sommatoria dei saldi patrimoniali delle voci dell'attivo e del passivo risultanti dai bilanci delle medesime camere di commercio (al netto delle partite debitorie e creditorie esistenti tra le stesse camere di commercio).

Redazione primo bilancio d'esercizio nuova camera di commercio

Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'accorpamento, la nuova camera di commercio deve approvare il primo bilancio d'esercizio (comprensivo di tutti i documenti previsti dal D.M. del 27 marzo 2013) relativo al periodo compreso tra il giorno della nascita della medesima camera e il 31 dicembre dell'anno.



In sede di approvazione del primo bilancio d'esercizio, sarà effettuata la verifica della corretta iscrizione e rappresentazione dei valori dei saldi patrimoniali provvedendo alla rettifica di quelli non corretti. L'effetto di tali rettifiche potrà produrre un incremento (con eventuale costituzione di riserva) o decremento del patrimonio netto iniziale della nuova camera di commercio.

PREVENTIVO ECONOMICO E BUDGET DIREZIONALE DELLA NUOVA CAMERA DI COMMERCIO

Preventivo economico della nuova camera di commercio

Il primo preventivo economico della nuova camera di commercio deve essere predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio camerale della medesima camera di commercio; al momento, quindi, della nascita della nuova camera di commercio sarà effettuata l'apertura dei conti di budget senza valori.

Il preventivo economico sarà predisposto tenendo conto:

- dei proventi e degli oneri non accertati o impegnati nei bilanci approvati dalle cessate camere di commercio, in quanto di competenza economica della nuova camera di commercio;
- dei proventi accertati o degli oneri impegnati nel periodo transitorio antecedente alla definizione della struttura organizzativa della nuova camera di commercio;
- delle valutazioni di programmazione e pianificazione degli organi di governo del nuovo soggetto.

Budget direzionale nuova camera di commercio

Il primo budget direzionale sarà approvato dalla Giunta della nuova camera di commercio, sulla base del preventivo economico approvato dal Consiglio.

Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dirigente e non dirigente

Le camere di commercio accorpande provvedono, prima della loro estinzione, alla costituzione e alla relativa certificazione da parte del collegio dei revisori, dei fondi per il trattamento economico accessorio del personale dirigente e non dirigente relativi all'anno in cui decorre l'accorpamento. Resta inteso che la costituzione dei predetti fondi deve tener conto delle eventuali osservazioni ricevute in sede ispettiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per ciascuna Camera di commercio accorpanda verrà, quindi, contabilizzato in sede di bilancio di chiusura, il debito corrispondente all'intero fondo.

Contratti e inventario

Con riferimento ai contratti vigenti in capo alle camere di commercio accorpande, si ritiene necessario evidenziare che la possibilità di disdire, rinegoziare o attendere la naturale



scadenza prevista dai medesimi contratti sarà oggetto di valutazione da parte della nuova camera di commercio tenendo conto delle singole fattispecie e dei seguenti criteri generali:

- 1) possibilità e/o opportunità di mantenere più di un fornitore per analoghi o similari servizi prestati;
- 2) scadenza dei singoli contratti;
- 3) valore economico riferito alla parte residua di vigenza dei contratti;
- 4) convenienza economica valutata anche in riferimento alla possibilità di ottenere condizioni più favorevoli attraverso l'avvio di una nuova procedura che tenga conto dei valori di mercato e dei maggiori quantitativi di beni e servizi richiesti;
- 5) presenza di penali onerose eventualmente applicabili in caso di disdetta anticipata dei contratti.

Per i contratti di adesione alle Convenzioni Consip, occorrerà comunicare alla medesima società il subentro giuridico della nuova camera di commercio e effettuare adeguate valutazioni in merito alla necessità di sottoscrivere una nuova convenzione per adeguare le condizioni delle attuali convenzioni alle mutate dimensioni del contratto.

Una particolare fattispecie è quella del servizio di cassa che, ai sensi dell'attuale normativa, deve essere unico nei rapporti con la sezione di Tesoreria provinciale della Banca d'Italia. In tal caso occorrerà avviare le necessarie valutazioni tenendo conto dei criteri generali sopra individuati; resta inteso che dovrà essere assicurato alla nuova camera un unico istituto cassiere dal giorno della costituzione della medesima; giorno, peraltro, di decorrenza dell'operatività del nuovo conto di tesoreria unica.

Per quanto riguarda l'istituzione del libro degli inventari della nuova camera di commercio, appare necessario che le camere di commercio procedano, prima della loro estinzione, ad una ricognizione straordinaria dei beni, attivando se necessario la procedura di cancellazione prevista dall'articolo 39, comma 13, del DPR 254/05.

ASPETTI FISCALI

Codice fiscale e partita Iva

Il Commissario ad acta, per l'avvio dei procedimenti amministrativi connessi alla costituzione della nuova Camera di commercio, richiederà alla "Direzione Centrale servizi ai contribuenti" dell'Agenzia delle entrate l'attribuzione del nuovo codice fiscale e della nuova partita Iva previa trasmissione alla medesima Direzione del decreto ministeriale di istituzione della nuova camera di commercio.

Fatturazione elettronica e codice Ipa

Il Commissario ad acta presenterà apposita richiesta online per l'accreditamento e per l'iscrizione della nuova Camera di commercio all'IPA.

Si evidenzia che per l'accreditamento IPA sarà necessario:

1. *certificato di firma digitale* rilasciato da una Certification Authority, accreditata da Agid a emettere certificati qualificati e conforme a quanto previsto dall'art. 47, comma 2 lettera a)



del CAD. L'intestatario del certificato deve essere una persona titolata a rappresentare l'Ente/azienda (sarà il Commissario ad acta). Un requisito imprescindibile di tale certificato è la presenza nel campo o= (organization) dell'identificativo dell'Ente/azienda;

2. *modalità operativa* utile all'apposizione della firma;
3. *casella PEC*.

Ai fini dell'iscrizione è necessario:

- compilare il modulo di richiesta di accreditamento on line. Confermati i dati, il sistema informatico invierà alla casella di posta del Referente la versione elettronica del modulo compilato;
- verificare la correttezza delle informazioni riportate nel modulo ricevuto per email;
- firmare digitalmente il modulo (con il certificato indicato nel precedente punto 1);
- inviare il modulo da una casella PEC all'indirizzo ipa@pec.agid.gov.it entro 30 giorni dalla formulazione della richiesta. La PEC con cui verrà inviato il modulo firmato, dovrà obbligatoriamente contenere nell'oggetto l'identificativo della richiesta. Si richiama, inoltre, l'attenzione sul fatto che la casella ipa@pec.agid.gov.it non è abilitata alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria.

Il nuovo codice IPA potrà essere utilizzato decorsi 30 giorni dalla sua comunicazione a tutti i fornitori; il Commissario ad acta potrà richiedere all'Agid/IPA la chiusura dei vecchi codici IPA delle camere di commercio accorpande; chiusura che avrà effetto decorsi 60 giorni dall'apposita comunicazione ai fornitori.

Versamenti e dichiarazioni fiscali

La data dalla quale decorrono gli obblighi di versamento e dichiarativi ai fini delle imposte dirette e indirette è quella relativa alla predisposizione della situazione contabile (giorno antecedente la data di insediamento del nuovo Consiglio).

Il versamento del saldo e degli acconti Ires e Irap:

- per l'anno precedente quello dell'accorpamento deve essere effettuato dalla nuova camera di commercio, per conto delle camere di commercio "estinte", nell'ipotesi in cui la data dell'accorpamento sia antecedente al termine previsto per il versamento del saldo o del primo acconto (16 giugno) o del secondo acconto (30 novembre);
- per l'esercizio di accorpamento deve essere effettuato dalla camera di commercio di nuova istituzione per conto delle camere di commercio estinte, entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; i versamenti degli acconti dovranno essere effettuati dalle camere di commercio accorpande nell'ipotesi di sussistenza delle medesime alle scadenze previste dalla normativa vigente (in tal caso il credito derivante dall'importo dato in acconto deve essere contabilizzato nella situazione patrimoniale della nuova camera di commercio).

Il versamento del saldo dell'Iva riferita all'anno precedente quello dell'accorpamento deve essere effettuato dalla nuova camera di commercio, per conto delle camere di commercio estinte, nell'ipotesi in cui la data dell'accorpamento sia antecedente al termine previsto per il versamento del medesimo saldo (31 marzo).



Il versamento della rata (giugno) o del saldo (dicembre) dell'Imu/Tasi va effettuato dalle camere di commercio accorpande o dalla nuova camera di commercio in base alla data in cui avverrà l'accorpamento.

La nuova camera di commercio ottempera agli obblighi dichiarativi per l'esercizio d'imposta antecedente quello dell'accorpamento nell'ipotesi di intervenuto subentro alla data di scadenza del termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni (UNICO, 770 ordinario, 770 semplificato).

Analogamente ai casi di fusione di più società, la nuova camera di commercio deve, altresì, ottemperare alla presentazione della dichiarazione relativa alla frazione di esercizio delle camere di commercio accorpande compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e il giorno antecedente alla data di insediamento del Consiglio della nuova camera di commercio), entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data, in via telematica.

La dichiarazione IMU/Tasi deve essere presentata dal nuovo Ente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di accorpamento nel quale viene acquisito il possesso delle unità immobiliari trasferite.

Tesoreria Unica

Il "Commissario ad acta" della nuova camera di commercio potrà richiedere prima dell'insediamento del nuovo Consiglio l'apertura del conto di riferimento del nuovo Ente in Banca d'Italia (specificando che trattasi di conto fruttifero).

A tal fine, andrà inoltrata istanza al Ministero dell'economia motivata e documentata con indicazione della data di apertura del conto.

Le giacenze dei conti di tesorerie delle camere di commercio accorpande saranno trasferite dagli istituti cassieri delle medesime camere sul nuovo conto della nuova camera di commercio il giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio.

Il conto di Tesoreria della nuova camera di commercio deve avere un unico istituto cassiere di appoggio delle operazioni di incasso e pagamento e, pertanto, come sopra specificato, sarà necessario che il commissario ad acta avvii le necessarie procedure ad evidenza pubblica, in modo da assicurare alla nuova camera un unico istituto cassiere dal giorno della costituzione della medesima; giorno, peraltro, di decorrenza dell'operatività del nuovo conto di tesoreria unica.

OIV

Si rende necessario che la nuova camera di commercio si doti di un unico Organismo Interno di Valutazione (OIV); nel presupposto che gli organismi delle camere accorpande decadono il giorno della costituzione del nuovo ente camerale, al fine di consentire alle nuove camere di operare in linea di continuità con le camere estinte. Non ricorrono elementi ostativi a che il Commissario ad acta, nominato ai sensi del decreto istitutivo delle nuove camere, avvii le procedure per la selezione dei candidati a componenti dell'O.I.V. della nuova camera lasciando alla nuova Giunta sia la scelta se dotarsi di un OIV monocratico o collegiale sia la scelta dei relativi candidati.



La presente nota è indirizzata anche al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - per opportuna conoscenza e affinché possa eventualmente far conoscere con cortese urgenza le proprie eventuali valutazioni e considerazioni aggiuntive o diverse.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Vecchio', written in a cursive style.

A small, circular stamp or mark, possibly a stamp of the Ragioneria generale dello Stato, located on the left side of the page.